

TARA



DEWA

STATUTO dell'Associazione

ART. 1
(Denominazione e sede)

1. L'associazione di promozione sociale denominata << Tara Dewa >> agisce nel rispetto del Codice Civile, della l. 383/2000 e del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ed ha sede nel Comune di Villorba.
2. Una volta ottenuta l'iscrizione alla relativa anagrafe l'Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS"

ART. 2
(Finalità)

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
 - la cooperazione solidale con i popoli del Sud del Mondo ed in particolar modo con la popolazione tibetana; collabora infatti in sinergia con l'ONG Tara Dewa Children's Home di Kathmandu, Nepal, per il sostegno all'educazione e alla salute di bambini e adolescenti in condizione disagiate e per l'aiuto di adulti in condizioni di emergenza.
 - la promozione e protezione dei diritti umani, in particolar modo la sensibilizzazione verso la situazione attuale del Tibet e della popolazione di cultura tibetana;
4. L'Associazione svolge attività accessorie utili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed in particolare:
 - promuove la raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti o attraverso qualsiasi altro mezzo;
 - collabora con altre associazioni presenti sul territorio per sviluppare, anche mediante forme di gemellaggio, azioni coordinate negli ambiti della cooperazione e della solidarietà;
 - promuove e organizza occasionalmente campagne di sensibilizzazione, specialmente nelle scuole, al fine di promuovere l'educazione alla cooperazione e alla solidarietà;
5. L'Associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse connesse.

ART. 3
(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intransmissibile.

ART. 4
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Hanno altresì diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

3. I soci devono versare, nei termini stabiliti, la quota sociale, se decisa dall'assemblea e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione. Qualora l'assemblea deliberi il pagamento della quota sociale, il socio che non provveda a versarla per due anni consecutivi decade dall'appartenenza all'associazione.
3. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'Assemblea e comunque al giudice ordinario.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio Direttivo;
 - Presidente.
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea deve:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- approvare il conto consuntivo;
- determinare annualmente l'opportunità del versamento della quota sociale e fissarne l'importo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sull'esclusione dei soci;
- deliberare su quant'altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 9
(Validità Assemblee)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

ART. 10
(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in mancanza di esso, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11
(Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da cinque a nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Al suo interno il Consiglio Direttivo individuerà le seguenti figure:
 - Presidente;
 - Vice Presidente: sostituisce il Presidente quando questi sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni;
 - Segretario: coadiuva il Presidente, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - Tesoriere: è responsabile della gestione contabile e tiene le scritture contabili.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, ed ogni carica individuata al suo interno, avrà durata annuale con possibilità di rielezione da parte dell'Assemblea.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il rendiconto consuntivo.

ART. 12
(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui agli artt. 7 e 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale o ONLUS o, comunque, a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 17

(Coordinamenti)

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre associazioni che operano nel medesimo ambito.